



COMUNE DI BELPASSO  
PROVINCIA DI CATANIA

**Ordinanza n° 73 del 28/05/2018**

Ufficio proponente: 07° SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

**CAMPAGNA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI – STAGIONE ESTIVA 2018.**

**IL SINDACO**

***IL SINDACO***

**RICHIAMATI** - la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;  
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

**CONSIDERATO** che anche questo territorio comunale, alla luce degli episodi insorti in passato, è fortemente caratterizzato dalla presenza del fattore rischio incendi;

**CONSTATATO** che numerosi focolai di incendi, talvolta favoriti dalle condizioni climatiche, tipiche della stagione estiva, che ne consentono la rapida propagazione, originano dalla bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura e/o dalla mancata pulizia delle sterpaglie nelle campagne;

**RISCONTRATO** che anche nelle aree prossime al centro urbano la presenza di terreni incolti infestati da sterpi ed arbusti ha costituito e costituisce la principale causa di pericolosi focolai d'incendio;

**RITENUTO** pertanto necessario, al fine di limitare la piaga degli incendi, disporre affinché siano disciplinate le operazioni di pulizia dei fondi da vegetazione e da qualsiasi residuo potenzialmente infiammabile;

**RICHIAMATI** gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

**VISTI:**

la legge 21.11.2001, n.353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;  
- il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
- l' art. 33 della L. R. 6 Aprile 1996 n. 16 (attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione);
- il D. lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 afferente la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione);
- l'art. 29 del D.L. vo n.285/1992(Codice della Strada);
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635 e 734 del Codice Penale;
- l'art. 59 del T.U.L.P.S.;
- l'art. 1 comma 5 O.P.C.M. n. 3606/07;

## ORDINA

**Che dalla data del 15 giugno e fino al 15 ottobre 2018** tutti gli Enti e i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli, aree di qualunque estensione, fortemente inerbite, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, dovranno:

- provvedere alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, anche se abbandonati da terzi, in quanto ritenuti possibili cause di innesco e propagazione di incendi e mantenere puliti e sgombri da sterpaglie tutti i cigli e le scarpate stradali e ferroviarie, i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, la viabilità vicinale di uso pubblico al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- realizzare viali o fasce parafuoco non inferiori a mt. 5, se confinanti con strade e sentieri, e di mt. 10, se adiacenti a immobili e linee ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti compreso il Codice della Strada ;

**VIETA**, altresì, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio, di:

- Accendere fuochi;
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

**RACCOMANDA** di tenere regolate, per l'intero arco dell'anno, le siepi vive esistenti ai lati delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico, nonché i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse, provvedendo nel contempo alla eliminazione della vegetazione in prossimità di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità stradale;

**EVIDENZIA** che ai contravventori:

- saranno comminate, a cura del locale Comando di Polizia Municipale, le sanzioni amministrative da € 51,00 a € 258,00, in attuazione dell'art. 11 del Regolamento Comunale “Fuochi controllati in agricoltura”, approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 23.10.2008, così come previsto dall'art. 40, comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16;
- altresì saranno perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati da incendi e saranno denunciati penalmente ai sensi degli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, 650 e 734 del Codice Penale per la mancata osservanza della presente.

Copia della presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.belpasso.ct.it](http://www.comune.belpasso.ct.it) per tutto il periodo di validità, affissa nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza.

La stessa verrà inviata alla Prefettura di Catania e, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori di rispettiva competenza, a: Provincia Regionale di Catania; ANAS di Catania; Comando Corpo Forestale di Nicolosi; Comando Corpo Naz. VV. F. di Catania; Ente Parco dell'Etna di Nicolosi; al Comando Stazione Carabinieri di Belpasso ed altresì notificata al locale Comando Polizia Municipale che provvederà all'applicazione e, per quanto di competenza, ai Sindaci dei Comuni contermini:

Nicolosi – S. Pietro Clarenza – Camporotondo – Mascalucia – Zafferana Etnea -Lentini – Catania - Motta S. Anastasia - Paternò – Ragalna – Ramacca – Misterbianco -

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia entro il termine di 60 giorni.

**IL SINDACO**  
**( Carlo Caputo )**

---

BELPASSO, 28/05/2018

IL SINDACO  
CAPUTO Carlo / ArubaPEC S.p.A.